

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA/ENTE _____ E
L'UNIVERSITA' "G.d'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA PER L'UTILIZZAZIONE QUALE
"STRUTTURA COMPLEMENTARE" DEL DIPARTIMENTO [O UNITA' OPERATIVA]
PER LE ATTIVITA' PRATICHE DEI
MEDICI IN FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN**

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
VISTO l'art 6, comma 2, del Decreto legislativo 502/92;
VISTO il Decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute 4.2.2015 n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015) concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTO il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14.12.2015;
VISTO il D.R. n. 843/2023 del 15.06.2023 con il quale la Prof.ssa Raffaella Muraro, Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, è stata delegata alla firma delle convenzioni di Ateneo *finalizzate all'ampliamento della rete formativa con strutture collegate, fuori rete formativa e complementari, per la formazione specialistica degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione facenti capo alla suddetta Scuola*;
VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute 13.6.2017 n. 402 recante “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR 25.9.2017 n. 2503 di istituzione e/o di riordino e di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università “G.d'Annunzio” ai sensi del D.I. 13.6.2017 n. 402;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto interministeriale 13.6.2017 prevedono la possibilità di utilizzare “*servizi, attività, laboratori o altro*” presenti nelle strutture di supporto pubbliche o private dette “*strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni*”. Tali strutture non necessitano di essere accreditate dall'Osservatorio nazionale ma devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale;
RICHIAMATA la delibera n. _____ del _____, con la quale la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute ha approvato il testo della presente Convenzione;
RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi “G.d'Annunzio” Chieti-Pescara nelle sedute rispettivamente del e del con le quali si approva il testo della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Azienda/Ente _____, con sede in _____, codice fiscale n. _____, rappresentat_ da _____ in qualità di _____, nat_ a _____ il _____ e convenzionat_ con il SSN con decreto n. _____ del _____ (solo per le strutture convenzionate diverse dalle Asl)

E

L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, rappresentata dalla Prof.ssa Raffaella Muraro, nata a Brescia il 13.01.1956, in qualità di Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università medesima delegato alla firma della presente Convenzione giusto D.R. n. 843/2023 del 15.06.2023;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda/Ente _____ mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in _____ dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara il personale, le strutture e le attrezzature del proprio Dipartimento [o Unità Operativa] di _____, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").

ART. 2

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali svolge la propria formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili della struttura medesima.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati su un apposito libretto-diario a cura del tutor e controfirmati dal medico in formazione specialistica,

ART. 3

Il controllo della frequenza degli specializzandi presso il Dipartimento/UO di _____ è affidato al Responsabile dell'U.O. medesima tenuto ad attestarne mensilmente la regolarità al Direttore della Scuola.

ART. 4

L'Azienda/Ente presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (articolo 41, comma III, D.Lgs. n. 368/1999).

ART. 5

Agli specializzandi è consentito l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria nella quale svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

ART. 6

L'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle relative attività presso le proprie strutture.

L'Azienda/Ente si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso i quali sono destinati ad operare e

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Responsabile a tal fine designato dall'Azienda/Ente e presso la quale è custodito come da D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente ed il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente che ne assicura la comunicazione al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7

L'Università può avvalersi di personale dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola in conformità alla normativa vigente.

Al personale dell'Azienda/Ente cui è conferito l'incarico di docenza viene attribuito il titolo di "professore a contratto".

ART. 8

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 9

La durata della presente convenzione è di ___ anni, con decorrenza dalla data della stipula.

ART. 10

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche il presente atto è soggetto a registrazione unicamente in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. Detta imposta è da intendersi ad esclusivo carico del soggetto ospitante* che fornirà al soggetto promotore copia dell'avvenuto pagamento.

Luogo e data _____

Luogo e data _____

**Il Presidente della Scuola di Medicina e
Scienza della Salute
Università "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara
Prof.ssa Raffaella Muraro**

IL _____ DELL'AZIENDA/ENTE

FIRMA

FIRMA

*ovvero soggetto promotore